



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 109 del 31/10/2011 -
Determinazione nr. 2579 del 02/11/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Ditta Farinaccio Giovanni - Autorizzazione allo scarico su fosso stradale tombato (suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto, Via San Vito. Loc. Rivatte.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Farinaccio Giovanni nato a Campobasso il 28.08.1976 e residente in Casarsa della Delizia (PN) via G. Rossini n. 28, in qualità di Titolare della Ditta Farinaccio Giovanni, con sede legale ed operativa in Fiume Veneto, via San Vito, località Rivatte, ha presentato istanza, datata 30.06.11 assunta al prot. n. 52652 del 06.07.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su fosso stradale tombato (suolo) di acque reflue provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2286 del 19.11.08;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 30.08.11 assunte al protocollo n. 65526 del 05.09.11 e regolarizzata in data 21.09.11, e integrazioni assunte al protocollo n. 73343 di data 11.10.11;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare dello scarico e da tecnico abilitato:

- Tavola n.1 del 30.08.11 comprensiva di CTR, estratto di mappa e planimetria rete sottoservizi;
- schema-sezione impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento piazzale 1:50, regolarizzata in data 21.09.11;
- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico di data 30.08.11;
- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo di data 30.08.11;
- specifica tecnica impianto trattamento (Ecobiox-serie C) acque autolavaggio a riciclo totale, regolarizzata in data 21.09.11;
- dichiarazione conformità impianto trattamento acque reflue del 30.08.11, regolarizzata in data 21.09.11;
- Stratigrafia del terreno e profondità della falda di data 06.10.11;

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di data 30.08.11;
- schede dati sicurezza e ambiente, regolarizzata in data 21.09.11;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Pordenone, entrambe a firma del Titolare della Ditta e di data 30.06.11.;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che

presso l'insediamento si effettua attività di distribuzione carburanti, negozio e ristoro; è presente un autolavaggio che utilizza le acque a ciclo chiuso e pertanto non dà luogo a scarichi idrici;

le acque da cui genera lo scarico sono:

- a) acque meteoriche di dilavamento aree di erogazione carburanti sottopensilina;
- b) acque meteoriche di dilavamento piazzale anteriore con carico centralizzato serbatoi;
- c) una parte di acque meteoriche di dilavamento piazzale posteriore di transito e manovra;

le stesse vengono inviate rispettivamente ai seguenti trattamenti:

le acque di cui alla lettera a) in vasca di accumulo da 3 mc e, quindi, unitamente alle acque di cui alla lettera b), in sistema di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, successivamente in pozzetto prelievo campioni e in fosso (SCARICO TERMINALE 1);

le acque di cui alla lettera c) al pozzetto scolmatore e da qui, in parte al sistema di trattamento di cui sopra, la quota rimanente, unitamente alle acque di troppo pieno delle coperture e di sfogo del pozzo, direttamente nel fosso tombato ("SCARICO TERMINALE 3" non oggetto della presente autorizzazione);

la Ditta dichiara che risulta eccessivamente oneroso recapitare i reflui:

- nel fiume Sile che dista dall'impianto circa 345 mt.;
- in fognatura comunale che dista dall'impianto circa 950 mt.;

"in quanto sarebbe necessaria la costituzione di servitù di passaggio su proprietà di terzi, l'attraversamento di strade e l'installazione di una stazione di sollevamento a causa delle diverse quote del terreno";

la ditta dichiara inoltre che non sono presenti canalette consortili in zona;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 18.10.11 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali,

nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività di servizi, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 57982 del 29.07.11, è stato comunicato l'avvio del procedimento, con nota prot. n. 69693 del 26.09.11 sono stati informati l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Fiume Veneto e con nota del 12.10.11 prot. n. 73493 è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Fiume Veneto;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

PRESO ATTO che la ditta con nota del 27.10.11, anticipata a mezzo fax il giorno 28.10.11 e sottoscritta anche da tecnico incaricato, ha comunicato che *"...è stato realizzato il nuovo terminale di scarico (n. 3)... .. come rappresentato nell'elaborato grafico n. 87/11 del 30/08/2011 agli atti"*.

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 27.06.11 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 5376 del 10.08.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 74,40 da introitare al Cap. 3580.10 salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte

- Terza, Sezione II, relativa a “Tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. 16/08, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Ditta Farinaccio Giovanni, con sede legale ed operativa in Fiume Veneto via San Vito, località Rivatte, è autorizzata, nella persona del titolare allo scarico su fosso stradale tombato di acque meteoriche di dilavamento ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettato, per il parametro solventi organici aromatici totali, il limite della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 del medesimo allegato 5, come previsto dall’art. 103 c. 3 D. Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all’uscita dal depuratore con frequenza annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione sui parametri solventi organici aromatici totali, COD, solidi sospesi totali, materiali grossolani e idrocarburi totali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell’Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
 - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
3. Si evidenzia l’opportunità da parte del titolare dell’autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda;

- b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,...);
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
 6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
 8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 2286 del 19.11.08.
 9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
 10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
 11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 02/11/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni